

REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 9,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.